

Statuto

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

L'Associazione di promozione sociale, Ente del Terzo Settore, denominata "Manicomics APS", senza fini di lucro, ha sede in Piacenza (PC) in via Scalabrini 19. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione sociale e si prefigge come scopo di favorire l'esercizio del diritto alla cultura ed alla formazione soprattutto nell'ambito del teatro e delle discipline ad esso collegate. Le finalità della Associazione sono prettamente civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previsto dall'art. 5 del D.lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e successive integrazioni e/o modificazioni, essendo dirette alla promozione della cittadinanza attiva, della coesione e protezione sociale in modo da favorire la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione.

In particolare per la realizzazione dello scopo e delle finalità prefissate e nell'intento di agire in favore dei soci e di tutta la collettività, l'Associazione si propone di individuare attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale e precisamente:

- a) Organizzare attività culturali quali tavole rotonde, convegni, congressi, dibattiti, mostre e seminari; proiezione di films e documenti culturali.
- b) Organizzare e promuovere, direttamente o indirettamente, spettacoli ed attività pedagogiche nell'ambito del teatro e dello spettacolo dal vivo;
- c) Organizzare iniziative culturali e formative in ambito teatrale quali corsi di formazione, costituzione di gruppi di studio e di ricerca, corsi di aggiornamento per insegnanti di scuole pubbliche e private, corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, manifestazioni e rassegne di teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei Soci che di compagnie e complessi esterni, trattenimenti per anziani, bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali;
- d) Organizzare e promuovere attività di formazione specifica nell'ambito della pedagogia teatrale e del teatro;
- e) Produrre e distribuire prodotti audiovisivi, di radiodiffusione cinematografici e audiovisuali;
- f) Organizzare attività editoriale, pubblicazione di rivista bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di studi e ricerche.
- g) Gestire spazi e strutture organizzate per la produzione artistica e sociale sia rivolte ad una utenza adulta che ad una utenza giovane;
- h) Attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito delle arti in generale.
- i) Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- j) Promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Tutte le attività sopraelencate vengono svolte nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, libere e gratuite dei propri

aderenti. Nel caso di grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali l'associazione potrà avvalersi in via eccezionale di attività prestate in forma libera, volontaria e gratuita da persone non associate.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati, eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali.
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017

L'esercizio finanziario dell'Associazione, ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, non essendo in alcun modo ripartibili fra gli associati durante la vita dell'associazione né in caso di suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Possono essere membri dell'Associazione senza alcun tipo di discriminazione, le persone fisiche e le persone giuridiche private senza finalità lucrative o economiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ed a sottostare al suo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni ed esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Comitato Direttivo.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per il mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per esclusione a seguito di persistente mantenimento di ogni qualsivoglia comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- e) per esclusione a seguito di persistenti violazioni degli obblighi statutari;

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento conforme agli scopi e alle regole dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Ogni socio ha diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio (o rendiconto) relativo ad ogni esercizio;
- c) nomina e revoca i componenti del Comitato direttivo;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale predisposti dal Comitato Direttivo;
- g) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- h) destina eventuali avanzi di gestione delle attività istituzionali;
- i) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto o proposti dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo e delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante le modifiche del presente Statuto che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati e quella relativa

allo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 **Il Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo (di seguito CD) è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sei, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del CD rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del CD esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il CD decada dall'incarico, il CD può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero CD. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del CD, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo CD.

Al CD spetta di:

- a) nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio (o rendiconto);
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- f) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- g) provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il CD è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il CD è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il CD è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche via e-mail, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Comitato è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

I verbali di ogni adunanza del CD, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 **Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal CD, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal CD.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del CD e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il CD per la ratifica del suo operato.

Art.11 **Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

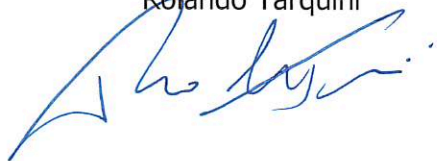
Art.12 **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017

Art.14 **Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad alle norme vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

Il Presidente
Rolando Tarquini



Il Segretario
Mauro Mozzani

